

VERBALE DI ACCORDO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 50 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008¹ e degli Accordi Nazionali del 12 marzo 1997 e dei Protocolli ivi allegati

Il giorno 7 settembre 2009, in Milano

La Deutsche Bank S.p.A rappresentata dai Sigg. F. Zambruno, F. Ponti e F. Cimmino

e

Le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze sindacali aziendali
FABI rappresentata dai Sigg. V. Canevari, M. Belfiore, S. Caldara, E. Camisasca e S. Soccol
FIBA-CISL rappresentata dai Sigg. M. Gemelli, M. Marino e M. Pontiggia
FISAC-CGIL rappresentata dai Sigg. C. Cornelli, M. Bordini, L. Santosuosso e R. Salzano
UILCA rappresentata dai Sigg. L. Peveri, R. Morra, R. De Giovanni e C. Napolitano

Premesso che:

- Il 5° comma dell'art. 47 del D. Lgs. n. 81/2008, in linea con quanto già in precedenza previsto dal 4° comma dell'art. 18 del D. Lgs. n. 626/1994, rinvia alla contrattazione collettiva la definizione del numero, delle modalità di elezione o designazione, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni da parte dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito "RLS");
- Gli accordi nazionali in data 12 marzo 1997 ed i Protocolli in materia successivamente intervenuti hanno definito i criteri di computo del numero dei RLS, i relativi permessi orari da riconoscere annualmente per l'espletamento delle loro funzioni, nonché il numero di giornate da destinare alla formazione degli stessi RLS;
- I medesimi accordi rinviano alla sede aziendale la definizione degli ambiti territoriali di competenza dei RLS, delle modalità di accesso ai luoghi di lavoro e di registrazione degli spostamenti da parte di tali soggetto nonché dei limiti in cui l'azienda è tenuta a concorrere alle spese effettivamente sostenute e documentate dai RLS per l'esercizio delle loro funzioni,

premessi altresì che

per l'elezione dei RLS troverà applicazione il Regolamento elettorale redatto in conformità alle previsioni contenute nell'accordo nazionale del 12.3.1997 e allegato al presente accordo, di cui costituisce parte integrante

convengono quanto segue:

1. Determinazione del numero dei RLS – Ambiti territoriali

Il numero dei componenti la RLS presso la Deutsche Bank S.p.A. è individuato, sulla base degli organici rilevati alla data del 30.6.2009, in 9 componenti. Per garantire un corretto presidio

¹ Da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 106 del 3 agosto 2009

territoriale delle strutture aziendali gli ambiti di competenza dei RLS sono suddivisi come segue:

AMBITO TERRITORIALE - COLLEGI	N° RLS
1) Direzione Generale e province di Milano, Monza e Brianza, Pavia, Lodi, Cremona, Mantova, Parma e Piacenza	3
2) Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese	1
3) Veneto – Friuli V.G. – Emilia Romagna – Trentino Alto Adige (escluse le province di Parma e Piacenza)	1
4) Piemonte – Liguria – Toscana – Val d’Aosta	1
5) Lazio – Umbria – Sardegna – Marche - Abruzzo	1
6) Campania – Sicilia – Calabria	1
7) Puglia – Molise – Basilicata	1

2. Modalità di accesso ai luoghi di lavoro dei RLS e di registrazione degli spostamenti

Le richieste di permesso devono essere presentate per iscritto alla Direzione Risorse Umane della Direzione Generale o alla competente DOR presso le Aree Territoriali in base all’unità di appartenenza del Rappresentante interessato, con un preavviso di 48 ore.

In caso di accesso ai luoghi di lavoro resi necessari da particolari situazioni di emergenza, l’azienda consentirà l’intervento anche con tempi di preavviso più brevi rispetto a quelli previsti al comma precedente.

L’Azienda si impegna a garantire ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza l’accesso ad ogni luogo di lavoro, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, di riservatezza e di quant’altro previsto dall’art. 5, primo comma, dell’accordo del 12 marzo 1997 previa comunicazione – anche telefonica o via e_mail – al Servizio Protezione e Prevenzione, con un preavviso di 48 ore - fatti salvi i casi di emergenza - il quale avrà facoltà di essere presente tramite proprio delegato. L’accesso ad “aree riservate” presso la Direzione Generale avverrà alla presenza di un incaricato designato dalla Direzione interessata.

Nella pianificazione dei propri interventi che comportino l’accesso ai luoghi di lavoro i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza cercheranno di evitare, per quanto possibile, un’eccessiva parcellizzazione degli stessi.

Ogni accesso dei RLS agli ambienti di lavoro dovrà essere annotato su apposito registro a cura del Servizio Protezione e Prevenzione.

Nel corso dell’accesso, qualora il RLS ne ravvisasse la necessità, avrà facoltà di conferire con i lavoratori ma in modo tale da non recare pregiudizio al normale svolgimento dell’attività lavorativa e al servizio al pubblico.

3. Rimborsi spese

L’azienda concorre alle maggiori spese sostenute dai RLS in occasione della fruizione delle 50 ore di permesso inerenti l’espletamento del mandato attraverso l’accesso ai luoghi di lavoro secondo quanto in appresso specificato:

- in caso di accesso presso unità produttiva situata in Comune diverso da quello della sede di lavoro (o di residenza), rimborso delle spese di viaggio, adeguatamente documentate, con utilizzo dei mezzi pubblici secondo le previsioni del CCNL, con esclusione del taxi e del mezzo aereo, salvo il caso di accesso alle unità situate nelle isole;
- in caso di accesso a luoghi di lavoro situati in località non adeguatamente servite dai mezzi pubblici, l'utilizzo dell'autovettura propria dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Azienda. In tal caso verrà applicata, per la tratta compresa tra la piazza della sede di lavoro (o di residenza) e quella dell'intervento, la tariffa di rimborso chilometrico tempo per tempo vigente stabilito dalla normativa aziendale in materia di missioni, con rimborso di eventuali pedaggi autostradali dietro presentazione dei relativi giustificativi;
- in caso di consumazione dei pasti principali nonché di pernottamento fuori residenza - che dovrà, in ogni caso, essere preventivamente autorizzato dall'azienda - le spese sostenute, per le quali potrà altresì essere richiesto un eventuale anticipo di contanti, verranno rimborsate, dietro presentazione dei relativi giustificativi, secondo i criteri e nei limiti d'importo previsti dal CCNL tempo per tempo vigente per i rimborsi spese a piè di lista in caso di missioni in Italia e dalle policies aziendali in materia.

Qualora l'espletamento dei compiti indicati dall'art. 50 del D. Lgs.n. 81/2008 lett. b), c), d) e i) – per quest'ultima fattispecie limitatamente alle visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti – avvenga fuori dalla piazza di lavoro al RLS vengono riconosciuti i rimborsi spese di cui sopra.

Quanto sopra trova applicazione anche in occasione della riunione annuale di cui all'art.35, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, nonché per eventuali riunioni convocate su iniziativa dell'azienda in applicazione del medesimo articolo. In tali occasioni viene rimborsato il biglietto aereo ai RLS provenienti da sedi lavoro distanti oltre 500 Km dal luogo della riunione.

4. *Agibilità e permessi*

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 47, quinto comma, e 50, secondo e terzo comma, del D. Lgs. n. 81/2008, l'azienda fornirà ai RLS gli strumenti necessari per l'espletamento delle loro funzioni, quali la facoltà di affissione di comunicati in un albo accessibile a tutti (anche di tipo informatico), la possibilità di effettuare comunicazioni telefoniche e via fax o e-mail nonché l'utilizzo – su richiesta e laddove esistenti – dei locali per le RR.SS.AA.

Per l'espletamento del mandato sono concessi a ciascun RLS permessi retribuiti nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 6 dell'accordo nazionale 12.3.1997.

In occasione della fruizione delle 50 ore di permesso per l'espletamento del mandato attraverso l'accesso ai luoghi di lavoro, nonché dei compiti indicati all'art. 50 del D. Lgs.n. 81/2008 lett. b), c), d) e i) – per quest'ultima fattispecie limitatamente alle visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti – l'azienda riconoscerà ulteriori permessi orari a copertura del tempo viaggio – purché effettuato durante il normale orario di lavoro – strettamente necessario al raggiungimento delle unità produttive diverse da quella di appartenenza ubicate nell'ambito territoriale di propria competenza.

Tali permessi aggiuntivi saranno riconosciuti anche in caso di accesso ai luoghi di lavoro resi necessari da particolari situazioni di emergenza al di fuori dell'ambito territoriale di rispettiva competenza di ciascun RLS.

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008 l'Azienda convocherà almeno una volta l'anno e, comunque, in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, tutti i soggetti di cui al primo comma della predetta norma, ivi compresi i RLS, anche allo scopo di valutare insieme tutti gli aspetti di carattere generale attinenti alle problematiche della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.

I permessi di cui all'art. 6 dell'accordo nazionale 12.3.1997 eventualmente non fruiti nell'anno di competenza possono essere differiti, a richiesta del RLS, fino al primo bimestre dell'anno successivo entro il limite massimo di 10 ore.

Inoltre l'Azienda riconoscerà ai Componenti dell' Organo Elettorale per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni elettorali i permessi e gli eventuali rimborsi spese, secondo i criteri previsti dal presente accordo.

5. Formazione

L'azienda darà corso nei confronti dei RLS agli interventi formativi previsti dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e sulle materie ivi indicate. In sede di prima applicazione la formazione sarà erogata entro quattro mesi dalla proclamazione degli eletti, mentre per ciascun anno successivo al primo sarà erogata a ciascun RLS una formazione pari ad una giornata lavorativa, ai sensi dell'art. 8 dell'accordo di settore 12.3.1997.

Ai partecipanti provenienti da unità produttive diverse da quella ove si tiene il corso sarà riconosciuto il trattamento previsto dalla normativa aziendale per la partecipazione ai corsi di formazione fuori sede.

Dichiarazioni delle parti

In caso di modifiche all'accordo nazionale del 12.3.1997 la Banca e le OO.SS. si impegnano sin d'ora ad incontrarsi per verificare gli effetti di dette modifiche su quanto stabilito con il presente verbale di accordo e per apportare le eventuali variazioni.

Deutsche Bank S.p.A.

Le SS.OO.CC.

FABI

FIBA CISL

FISAC CGIL

UIL CA